

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE IV

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

Visto in particolare l'articolo 20, comma 2, il quale dispone che le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria”;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle Assicurazioni”;

Vista la Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Vista la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, recante norme sui criteri ed i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento che individua norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento ;

Sentita la COVIP;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del.....;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data

Adotta il seguente regolamento

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) “fondi pensione preesistenti”: le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
- b) “fondi pensione interni bancari o assicurativi”: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o società che sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- c) “investimenti immobiliari”: gli investimenti in:
 - 1) beni immobili e diritti reali immobiliari;
 - 2) quote di fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228;
 - 3) azioni o quote di società immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228.

Articolo 2 Adeguamento dei fondi pensione preesistenti

1. Il presente decreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ne individua le disposizioni che richiedono modalità specifiche di adeguamento ai fini dell'applicazione nei confronti dei fondi pensione preesistenti.

Articolo 3 Norme di organizzazione e funzionamento

1. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento di cui agli articoli 5, 8, 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le specifiche deroghe previste dal presente decreto.

2. Nel caso di fondi pensione preesistenti a prestazione definita, ovvero in altri casi particolari in funzione della specificità dei fondi, la COVIP può consentire ai predetti fondi specifiche deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di esigenze relative all'equilibrio tecnico del fondo,

al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi.

3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi prevedono l'istituzione del responsabile del fondo che può essere scelto anche tra gli esponenti della banca o dell'impresa di assicurazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e si dotano di forme di organizzazione atte a garantire la partecipazione degli iscritti adeguate alle proprie caratteristiche.

4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), acquisiscono autonoma soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. I fondi pensione preesistenti costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti assumono forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4

Conferimento del TFR ai fondi preesistenti

1. I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non già esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita.

2. I fondi pensione preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, possono garantire l'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti assicurativi.

3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non già esistenti, un patrimonio separato e apposite sezioni a contribuzione definita. L'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, può essere garantita anche tramite l'assunzione di impegni da parte dei soggetti al cui interno i fondi sono istituiti.

4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *b*), possono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che si siano adeguati alle norme del presente decreto e abbiano acquisito autonoma soggettività giuridica.

5. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle norme del presente decreto entro il 31 maggio 2007 e ne danno comunicazione alla COVIP, che procede successivamente alla verifica dell'avvenuto adeguamento.

Articolo 5

Modelli gestionali e investimenti dei fondi pensione preesistenti

1. Ai fondi pensione preesistenti, nella gestione delle attività svolta in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 13, del medesimo decreto legislativo, nonché quelle di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi 2, 3, 4, 5 e 6. I fondi pensione preesistenti possono, altresì, continuare a gestire le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. I fondi pensione preesistenti possono:
 - a) effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli investimenti immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del fondo pensione; i fondi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento detengono investimenti superiori al predetto limite riconducono gli investimenti medesimi nell'ambito della predetta percentuale nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto; la COVIP può stabilire i casi in cui i predetti limiti e termini possono essere superati o derogati per specifiche esigenze del fondo coerenti con la politica di gestione e la situazione del fondo stesso;
 - b) continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle attività del fondo, per un ammontare limitato sulla base di parametri fissati dalla COVIP;
 - c) assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.
3. La COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali i fondi pensione preesistenti possono investire direttamente le proprie risorse in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti.
4. I fondi pensione preesistenti possono assumere direttamente la garanzia di restituzione del capitale, nel rispetto dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e delle disposizioni regolamentari da esso previste.
5. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni in materia di limiti agli investimenti previsti dall'articolo 6, comma 13, lettere a), b) e d) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle altre disposizioni dell'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del presente decreto. I fondi pensione preesistenti che già erogano direttamente le rendite possono continuare l'erogazione diretta delle prestazioni salvo verifica da parte della COVIP dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 6 Conflitti di interesse

1. I conflitti di interesse relativi ai fondi pensione preesistenti sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Articolo 7 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, ai fondi pensione preesistenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,